

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

la grossa questione della terza istanza o della Cassazione unica, questione che non potè finora essere risolta, e per la quale si rivelò nel Parlamento una profonda scissura.

Fatti questi rilievi, intorno all'articolo 1, domanderò all'onorevole guardasigilli se egli intenda aggiungere due sostituti procuratori generali al personale del Pubblico Ministero nella Corte di cassazione di Roma, dando loro il titolo di procuratori generali di Corte di cassazione, oppure no; perchè nella prima ipotesi io non darò il mio voto all'articolo 1, anzi voterò risolutamente contro.

Io credo, che basti di applicare due sostituti procuratori generali presso le Corti d'appello alla Cassazione di Roma, perchè possono compiere il loro ufficio, ed attendere al disbrigo degli affari presso la Corte di cassazione di Roma senza bisogno di pregiudicare altre questioni col promuoverli e dar loro il titolo di sostituti procuratori generali.

Io farò anche osservare un altro inconveniente, già verificatosi, e che vorrei che non si verificasse più. Alla Corte di cassazione di Roma non furono chiamati i sostituti procuratori generali nè in ragione di merito, nè in ragione di anzianità; ma piuttosto permettetemi dire la parola, stette nel favoritismo la ragione della loro scelta a quel posto.

Ora non vorrei che si procedesse colla stessa stregua nell'applicazione di quest'altra legge. Io vorrei che a questi posti si chiamassero quegli ottimi sostituti, di cui abbondano tutte le Corti d'appello senza eccezione; ma senza pregiudizio dei diritti di alcuno.

Attenderò adunque la risposta dell'onorevole guardasigilli intorno ai suoi intendimenti su quest'articolo; cioè se coloro che dovranno essere nominati sostituti procuratori generali in aiuto del personale del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione di Roma, dovranno essere sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione, oppure se saranno sempre sostituti di Corti d'appello, e se questa scelta possa pregiudicare l'anzianità e i diritti degli altri.

Trattandosi del Pubblico Ministero, comprendo, che vi ha la larghezza della fiducia che non può essere circoscritta dalla anzianità; ma io pregherei solamente la cortesia del signor ministro, perchè sia egli stesso, che s'imponga certi confini.

Attenderò le spiegazioni intorno a questo dubbio, e dipenderà da esse la mia risoluzione.

**MELCHIORRE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Io non entrerò nella questione messa innanzi dall'onorevole Salaris intorno agli scopi pei

quali furono istituite le due sezioni temporanee della Corte di cassazione di Roma, mi limiterò soltanto a parlare dell'aumento di due sostituti procuratori generali al personale del Pubblico Ministero presso la detta Corte di cassazione di Roma. E domando: nel caso che questo articolo passasse nel modo come è stato proposto dal ministro e dalla onorevole Commissione incaricata di farne rapporto alla Camera, è vero, come a me sembra, che si creerebbero questi due posti, affine di dare una promozione ai due sostituti di Corte d'appello che ora esercitano tali funzioni presso la Corte di cassazione di Roma?

Amesso ciò, che a me pare indubitabile, domando all'onorevole guardasigilli: Non si verrebbe in tal caso a pregiudicare i diritti di altri sostituti procuratori generali di Corte d'appello, i quali fossero per avventura per merito più distinti, ed anche per anzianità degni a preferenza di essere promossi? Vi è una ragione, signori, decisiva, la quale indurre possa la Camera ad assicurare ai due sostituti procuratori generali sopraddetti tale promozione? Vorrà la Camera rispettare i diritti dei terzi?

**DELLA ROCCA.** Desidero parlare.

**MELCHIORRE.** Potrà il guardasigilli assicurarci che i due, all'epoca in cui furono applicati, erano i più meritevoli e i più anziani della numerosa famiglia del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello? Concorrono i medesimi meriti eccellentissimi che possano decidere la Camera a votare questo primo articolo del progetto di legge, col quale viene loro data una promozione, non potendosi ad esso dare altra intelligenza avuto riguardo al modo come è stato compilato?

Tutti questi dubbi si agitano nell'animo mio; e se non saranno chiariti, io, usando della mia consueta franchezza, dico che voterò contro l'articolo; perchè ritengo che se ciò fosse vero si commetterebbe una ingiustizia manifesta. Ma nella ipotesi che i chiarimenti chiesti dilegueranno siffatti dubbi, io voterò volentieri l'articolo.

Un'altra osservazione è uopo fare sulla seconda parte nella quale, a proposito della spesa occorrente a pagare gli stipendi rispondenti al grado, si è statuito che i medesimi saranno pagati coi fondi indicati dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1875. Ma se questi fondi non sono tassativamente nel bilancio stanziati, e dovranno essere presi dagli avanzi che risultano dalle vacanze di posti che si verificano nel corso dell'anno ne siegue che ai carichi che gravano tali risparmi se ne aggiunge ora un'altro. E non si teme con ciò di arrecare un grave pregiudizio alla celere e retta amministrazione della giustizia?

A me sembra evidente che facendo restare va